

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE.

Capo I GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1

Disposizioni generali

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, n.145, l'armamento del Personale di Polizia Municipale del Comune di Mareno di Piave (TV) per le finalità di cui alla Legge 7 marzo 1986, n.65 e relativa Legge Regionale 9 agosto 1988, n. 40, è disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 2

Tipo delle armi in dotazione

L'arma in dotazione, per difesa personale, al Personale di Polizia Municipale di cui all'art. 1, in possesso delle qualità di Agente di P.S., è di norma la pistola a funzionamento semiautomatico, fra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, sia per il personale maschile che femminile.

Art. 3

Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi, di cui all'art. 2, in dotazione all'Ufficio di Polizia Municipale, è pari all'attuale organico del Servizio in possesso della qualifica di agente di P.S. maggiorato del 5%, con un minimo di uno, per dotazione di riserva, il quale numero complessivo è comunicato al Prefetto di Treviso.

Il Sindaco o Assessore delegato denuncia, al locale Comando dei Carabinieri, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S, le armi acquistate per la dotazione al Personale di Polizia Municipale.

CAPO II MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4

Servizi svolti con armi

I servizi svolti con armi sono i seguenti: servizi auto/moto montati per il controllo del territorio, per il servizio di polizia stradale e servizi notturni.

Nell'ambito del territorio di competenza, i servizi indicati al comma precedente, devono essere prestati dal Personale di Polizia Municipale, munito di qualifica di agente di P.S., con l'arma, salvo diversa disposizione del Sindaco o Assessore delegato.

Art. 5

Assegnazione dell'arma

L'arma con caricatore a relative munizioni è assegnata in via continuativa, in relazione ai servizi di cui all'articolo precedente con provvedimento del Sindaco o Assessore delegato che sarà comunicato al Prefetto di Treviso.

Del provvedimento di assegnazione in via continuativa, è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con sé.

Il provvedimento dovrà indicare:

- le generalità complete dell'assegnatario;
- gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza;
- la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola);
- il munizionamento in dotazione.

Al momento della consegna dell'arma ne viene fatta annotazione con sottoscrizione per ricevuta in calce allo stesso provvedimento.

Un elenco delle assegnazioni fatte è trasmesso al Prefetto.

Annualmente con apposito provvedimento il Sindaco o Assessore delegato provvede alla revisione dell'elenco e copia dell'atto è trasmessa al Prefetto.

Art. 6

Modalità di porto dell'arma

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna e la sicura non inserita.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, il servizio venga autorizzato ad essere svolto in abiti borghesi, l'arma è portata con le modalità di cui al comma precedente ed in modo non visibile.

E' consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio comunale.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 7

Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio comunale dal Personale di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di P.S., sono svolti con l'arma in dotazione.

Il porto della stessa è consentito, agli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio, il luogo di servizio e viceversa.

Art. 8

Servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale comunale per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati con le armi in dotazione, previo nulla-osta da richiedersi nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge 8 marzo 1986 n. 65 al Sindaco del Comune nel cui territorio deve essere svolto il servizio.

Il Sindaco o Assessore delegato comunica al Prefetto di Treviso ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio da prestare e la durata presumibile, della missione.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 9

Prelevamento a versamento dell'arma

L'arma è prelevata presso il consegnatario o subconsegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 5, in apposito registro.

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario o sub-consegnatario, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, allorquando viene a mancare la qualità di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o Assessore delegato o del Prefetto di Treviso.

Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'ufficio o comando presso il quale, a suo tempo, l'arma è stata denunciata ai sensi del precedente art. 5.

Art. 10

Doveri dell'assegnatario

L'addetto di Polizia Municipale al quale l'arma è assegnata in via continuativa, deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma a le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) segnalare immediatamente al Sindaco o Assessore delegato, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- d) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo art. 17;
- f) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni all'ufficio locale di P.S. o, in mancanza, al Comando dei Carabinieri.

Art. 11

Custodia delle armi e munizioni

Poiché il numero delle armi in dotazione al Personale di P.M. è inferiore a quindici unità, la custodia delle stesse e del relativo munizionamento avviene in cassaforte o armadio metallico situato nell'Ufficio di Polizia Municipale.

La soppressione o il trasferimento in altri locali, sono effettuati con provvedimento del Sindaco o Assessore delegato e sono comunicati al Prefetto di Treviso ed al locale Comando dei Carabinieri.

L'Autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

Art. 12

Sostituzione delle munizioni

Le munizioni assegnate in via continuativa al Personale di Polizia Municipale devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni ed ogni qualvolta presentino anomalie o siano sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

Le munizioni in dotazione all'Ufficio di Polizia Municipale, custodite nella cassaforte o armadio metallico, sono sostituite ogni sette anni. Le stesse sono usate per i tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito servizio artificieri dell'esercito.

Art. 13

Controlli

Verranno effettuati da parte del Sindaco o Assessore delegato almeno due controlli annuali sullo stato e consistenza delle armi e del munizionamento.

L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

Art.14

Addestramento al tiro

Il Personale di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P.S., presta servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbia prestato servizio in un corpo di Polizia dello Stato e deve superare ogni anno almeno due corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine il Sindaco o Assessore delegato provvede all'iscrizione di tutti gli addetti del Servizio, in possesso della qualità di Agente di P.S., al tiro a segno nazionale, sezione locale, ai sensi dell'art. 1 della legge 28.5.1981, n. 286.

E' facoltà del Sindaco o Assessore delegato, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli addetti di Polizia Municipale o per quelli che svolgono particolari servizi.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto di Treviso.

E' facoltà del Personale di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di agente di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui al secondo capoverso, anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro, da sostenere in tale caso, a proprie spese.

Art. 15

Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

L'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al poligono di tiro, è rilasciata dal Questore di Treviso, ai sensi della Legge 18.6.1969, n. 323 ed ha la durata di sei anni.

A tal fine il Sindaco trasmette al predetto Questore, l'elenco nominativo degli Addetti di Polizia Municipale in possesso della qualifica di agente di P.S. e annota gli estremi dell'autorizzazione, nel tesserino personale di riconoscimento degli stessi.